



A. S. P.
CASA VALLONI

Azienda di Servizi alla Persona

STATUTO

Approvato con delibera di Giunta Regionale n. 360 del 17/03/2008

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

CAPO I

ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA

<u>Articolo 1</u>	<i>Origini</i>
<u>Articolo 2</u>	<i>Denominazione, sede e costituzione</i>
<u>Articolo 3</u>	<i>Natura giuridica e fonti normative</i>

CAPO II

FINALITÀ, PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

<u>Articolo 4</u>	<i>Finalità dell'ASP e principi degli interventi</i>
<u>Articolo 5</u>	<i>Ambito territoriale di intervento</i>
<u>Articolo 6</u>	<i>Soci dell'ASP</i>
<u>Articolo 7</u>	<i>Gestione dei servizi e delle attività</i>
<u>Articolo 8</u>	<i>Contratti di servizio</i>
<u>Articolo 9</u>	<i>Organismi di partecipazione e di rappresentanza</i>

**TITOLO II
ORGANI**

CAPO I

ASSEMBLEA DEI SOCI

<u>Articolo 10</u>	<i>Composizione</i>
<u>Articolo 11</u>	<i>Durata</i>
<u>Articolo 12</u>	<i>Funzioni</i>
<u>Articolo 13</u>	<i>Funzionamento e Adunanze dell'Assemblea dei soci</i>
<u>Articolo 14</u>	<i>Convocazioni</i>
<u>Articolo 15</u>	<i>Validità delle sedute</i>
<u>Articolo 16</u>	<i>Validità delle deliberazioni</i>
<u>Articolo 17</u>	<i>Maggioranze qualificate</i>
<u>Articolo 18</u>	<i>Presidente dell'Assemblea dei soci</i>
<u>Articolo 19</u>	<i>Rimborsi</i>

CAPO II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

<u>Articolo 20</u>	<i>Composizione e procedura di nomina</i>
<u>Articolo 21</u>	<i>Ineleggibilità e incompatibilità</i>
<u>Articolo 22</u>	<i>Decadenza e revoca</i>
<u>Articolo 23</u>	<i>Decadenza e dimissioni dei consigliere</i>
<u>Articolo 24</u>	<i>Surrogazione - Divieto di partecipazione alle sedute</i>
<u>Articolo 25</u>	<i>Funzioni</i>
<u>Articolo 26</u>	<i>Convocazione</i>
<u>Articolo 27</u>	<i>Partecipazione alle sedute</i>
<u>Articolo 28</u>	<i>Validità e svolgimento delle sedute</i>
<u>Articolo 29</u>	<i>Presidente</i>
<u>Articolo 30</u>	<i>Indennità e rimborsi spese</i>

CAPO III

ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

[Articolo 31](#)

Composizione e funzionamento

[Articolo 32](#)

Deliberazioni

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE

CAPO I

DIRETTORE

[Articolo 33](#)

Nomina e trattamento

[Articolo 34](#)

Attribuzioni

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

[Articolo 35](#)

Principi

[Articolo 36](#)

Responsabili degli uffici e dei servizi

[Articolo 37](#)

Regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi

[Articolo 38](#)

Personale

TITOLO IV

PATRIMONIO, CONTABILITÀ E PROGRAMMAZIONE

[Articolo 39](#)

Patrimonio

[Articolo 40](#)

Sistema informativo contabile

[Articolo 41](#)

Piano programmatico

[Articolo 42](#)

Spese in economia

TITOLO V

SERVIZIO DI TESORERIA

[Articolo 43](#)

Servizio di tesoreria

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE, GENERALI E FINALI

CAPO I

NORME TRANSITORIE

[Articolo 44](#)

Disposizioni transitorie

CAPO II

NORME GENERALI E FINALI

[Articolo 45](#)

Controversie

[Articolo 46](#)

Modifiche statutarie

[Articolo 47](#)

Durata e fusioni

[Articolo 48](#)

Norma di rinvio

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA

Articolo 1

Origini

L'azienda pubblica di servizi alla persona, di seguito indicata come ASP, nasce dalla trasformazione delle seguenti Ipad già denominate:

A) l'Istituto Valloniö già denominato l'Casa di Riposo per Inabili al Lavoro S. Croce o Valloni- M.A. Gisgoni ó M.A. Dionigi che trasse origine dalla fusione dell'Opera Pia Santa Croce o Valloni (fondata dal 1843 dal Conte Giampaolo Valloni ed eretta in ente morale con regio decreto del 7 settembre 1864), del Ricovero Inabili al Lavoro Marco Aurelio Gisgoni (proveniente dal frazionamento dell'Istituto Limosiniere di Rimini ed eretto in ente morale con regio decreto 26 febbraio 1943) e dall'Asilo Vecchie Abbandonate Maria Anna Dionigi (fondato nel 1935 dal Can. Paolo Nanni ed eretto in ente morale con regio decreto del 25 ottobre 1938).

Con deliberazione del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna n.274 del 3 aprile 1996 nell'Ipad fu incorporato l'Istituto Elemosiniere (sorto nel 1822 dalla fusione delle Ipad elemosiniere preesistenti). In seguito, con deliberazione del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna n.559 del 6 aprile 2004, nell'Ipad fu incorporata l'Associazione Pubblica Assistenza Croce Verde, sorta nel 1913;

B) l'Casa dei Tigliö, già denominata l'Orfanotrofi Riunitiö, trae a sua volta origine dalla fusione, disposta con regio decreto del 10 dicembre 1934 delle Case di ricovero (eretto in ente morale con regio decreto del 27 aprile 1876 e derivante dalla fusione di istituzioni preesistenti, alcune delle quali risalenti al secolo XVI e seguenti), dell'Orfanotrofió maschile Pio Felice (fondato da Felice Dell'Olmo nel 1814) dell'Orfanotrofió Biasini per l'infanzia abbandonata (fondato nel 1893 da Federico Biasini) e dell'Istituto maschile di educazione e lavoro (fondato nel 1894 da Matteo Belisardi ed eretto in ente morale con regio decreto del 13 ottobre 1894).

Tali istituzioni vennero poi raggruppate sotto un'unica Amministrazione ad opera del R.D. 15 novembre 1938.

Articolo 2

Denominazione, sede e costituzione

1. L'Azienda pubblica di Servizi alla Persona (ASP) assume la denominazione di l'Casa Valloniö.
2. La sede legale della Azienda pubblica di Servizi alla Persona è in Rimini Via Di Mezzo n. 1.
3. L'ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo all'ASP è individuata sulla base di quanto definito dall'Assemblea dei soci.
4. L'ASP l'Casa Valloniö è stata costituita con deliberazione della Giunta regionale n.360 del 17 marzo 2008, che ha approvato anche il presente Statuto.

Articolo 3

Natura giuridica e fonti normative

1. L'ASP è disciplinata dalla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 l'Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi socialiö, da quanto definito con deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 9 dicembre 2004, dalle successive indicazioni regionali e dal presente Statuto.
2. L'ASP è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla legge regionale e dalle successive indicazioni regionali, e non ha fini di lucro.

3. L'ASP svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
4. L'ASP è inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla legge regionale ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati.

CAPO II

FINALITÀ, PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

Articolo 4

Finalità dell'ASP e principi degli interventi

1. L'ASP ha come finalità l'organizzazione ed erogazione di servizi rivolti ad anziani autosufficienti e non autosufficienti, secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di zona e nel rispetto degli indirizzi definiti dall'Assemblea dei soci di cui all'articolo 10.
2. L'ASP ispira ed orienta la propria attività al rispetto delle finalità e dei principi indicati nella legge regionale n. 2 del 2003 ed in particolare:
 - a) rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza;
 - b) adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie.

Articolo 5

Ambito territoriale di intervento

1. L'ASP ha come finalità l'organizzazione ed erogazione dei servizi di cui all'articolo 4 per l'ambito territoriale dei Comuni di Rimini e Bellaria Igea Marina.

Articolo 6

Soci dell'ASP

1. Sono soci dell'ASP i seguenti enti pubblici territoriali:
 - a) Comune di Rimini;
 - b) Comune di Bellaria Igea Marina.
2. L'ammissione di nuovi soci enti pubblici territoriali è deliberata dall'Assemblea dei soci e comporta la ridefinizione delle quote di partecipazione stabilite nella convenzione.
3. I soci di cui al comma 1 stipulano tra loro una convenzione nella quale sono definite:
 - a) le quote da ciascuno rappresentate;
 - b) i servizi e le attività conferiti all'ASP da ciascuno, ivi comprese le attività già gestite dalle Ipab al momento della trasformazione;
 - c) i beni patrimoniali conferiti da ciascuno, ivi compresi i beni già di proprietà delle Ipab al momento della trasformazione;
 - d) gli indirizzi generali per la definizione e la stipula dei contratti di servizio;
 - e) quanto altro sia ritenuto utile a disciplinare i rapporti tra i soci e non sia definito dal presente Statuto;
 - f) le modalità per la definizione delle somme a carico dei soci a ripiano delle perdite di esercizio non coperte dal piano di rientro di cui all'art. 25 comma 3 lett. f).

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ

Articolo 7

Gestione dei servizi e delle attività

1. L'ASP organizza ed eroga i servizi e le attività di cui all'articolo 4, di norma in forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa.
2. L'ASP può stipulare contratti per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto delle norme poste a

garanzia della imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa e nel rispetto ed in coerenza con le proprie caratteristiche e natura.

3. L'ASP può avvalersi della collaborazione del volontariato nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

4. L'ASP richiede l'accreditamento per i servizi e le prestazioni individuate a norma della legislazione regionale vigente.

5. L'ASP, come previsto dalla disciplina regionale, può partecipare a forme di gestione sperimentali di servizi socio-sanitari, previa autorizzazione della Conferenza territoriale sociale e sanitaria, su proposta dell'Assemblea dei soci. L'autorizzazione è concessa previa verifica del progetto presentato, che deve motivare le ragioni dell'atteso miglioramento della qualità dei servizi e la convenienza economica. L'Azienda può inoltre partecipare a forme sperimentali di gestione di servizi sociali, previo parere della Conferenza territoriale sociale e sanitaria.

6. L'ASP può produrre ed erogare, in forma non prevalente rispetto alle attività ed ai servizi indicati all'articolo 4, comma 1, gli stessi servizi rivolti a soggetti pubblici non soci e a soggetti privati, ponendo a carico degli stessi l'intero costo del servizio fornito.

Articolo 8

Contratti di servizio

1. Il conferimento all'ASP della gestione di servizi e/o attività da parte dei soci Enti pubblici territoriali è regolato da contratti di servizio disciplinati al punto 2. dell'allegato alla deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 2004.

Articolo 9

Organismi di partecipazione e di rappresentanza

1. Al fine di mantenere e consolidare i legami con le comunità locali dove sono dislocati i servizi, l'ASP promuove la costituzione di organismi di partecipazione e di rappresentanza degli interessi degli utenti dei servizi, con compiti consultivi, di controllo della qualità e di promozione della solidarietà e dell'attività di volontariato locale.

TITOLO II ORGANI

CAPO I

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

Composizione

1. L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo e di vigilanza sull'attività dell'ASP; è composta dal Sindaco di ciascuno dei soci Enti pubblici territoriali o da loro delegati.

2. A ciascun dei soci di cui al comma 1 è assegnata la quota di rappresentanza fissata nella convenzione di cui all'articolo 6, comma 3.

3. La delega rilasciata dai soggetti indicati al comma 1 deve essere in forma scritta e può essere a tempo indeterminato, a tempo determinato o riferita ad una o più sedute; la delega rilasciata dal Sindaco può essere revocata dallo stesso in qualsiasi momento.

4. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Sindaco di uno dei soci Enti pubblici territoriali, la rappresentanza in seno all'Assemblea spetta al soggetto cui è attribuita, in base alla legge e allo Statuto dell'Ente medesimo, la funzione vicaria.

In questo caso la delega rilasciata a tempo indeterminato dal Sindaco che cessa decade automaticamente.

Articolo 11

Durata

L'Assemblea dei soci è organo permanente dell'ASP, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine solo a seguito di mutamenti nella titolarità delle cariche di Sindaco dei soci Enti pubblici territoriali.

Articolo 12

Funzioni

1. L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo e vigilanza sull'attività dell'ASP e svolge in particolare le seguenti funzioni:

- a) definisce gli indirizzi generali dell'ASP;
- b) nomina i componenti del Consiglio di amministrazione;
- c) revoca i componenti del Consiglio di amministrazione, nei casi previsti e definiti dalla normativa regionale vigente;
- d) indica alla Regione la terna prevista per la nomina del Revisore unico nel caso in cui il volume di bilancio della ASP sia inferiore a dieci milioni di euro, oppure nomina i due componenti di propria spettanza nel collegio, nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia superiore a dieci milioni di Euro;
- e) approva, su proposta del Consiglio di amministrazione, il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio annuale economico preventivo ed il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività;
- f) approva le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile;
- g) delibera le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
- h) adotta il proprio Regolamento di funzionamento;
- i) nomina nel proprio seno il Presidente;
- j) definisce, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa regionale vigente, le indennità spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il compenso dovuto all'Organo di revisione contabile;
- k) approva, su proposta del Consiglio di amministrazione, il piano di rientro in caso di perdita di esercizio.
- l) delibera l'ammissione di nuovi soci Enti pubblici territoriali.

2. Gli atti di cui al comma 1 non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi dell'ASP

Articolo 13

Funzionamento e Adunanze dell'Assemblea dei soci

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 14, le regole di funzionamento e quelle delle Adunanze dell'Assemblea dei soci sono definite in apposito regolamento che verrà approvato dall'Assemblea stessa con la maggioranza prevista all'art. 17 che segue.

Articolo 14

Convocazioni

1. L'assemblea è convocata dal Presidente dell'Assemblea dei soci.
2. L'assemblea è convocata presso la sede legale, ovvero in altro luogo purché nell'ambito del territorio del Comune di Rimini e Bellaria Igea Marina.
3. L'assemblea viene convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire al legale rappresentante dei due soci (nel caso di convocazione a mezzo fax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio.

4. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

5. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando sono rappresentati tutti i soci.

6. Nei casi in cui al comma 5, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 15

Validità delle sedute

1. L'Assemblea dei soci è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino i 2/3 delle quote di rappresentanza, fatto salvo i casi di maggioranza qualificata prevista all'art. 17 che segue.

Articolo 16

Validità delle deliberazioni

1. Ciascun componente dell'Assemblea dei soci dispone di tanti voti in proporzione alla quota di rappresentanza fissata dalla convenzione di cui all'articolo 6, comma 3.

2. Sono valide le deliberazioni approvate con la maggioranza superiore al 2/3 delle quote di rappresentanza, fatto salvo i casi di maggioranza qualificata prevista all'art. 17 che segue.

Articolo 17

Maggioranze qualificate

1. Per deliberare validamente i seguenti oggetti è necessario il voto favorevole di soci che rappresentino almeno l'80% delle quote di rappresentanza di tutti i soci:

- a) indirizzi generali dell'ASP;
- b) piano programmatico;
- c) modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
- d) proprio regolamento di funzionamento;
- e) nomina e revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
- f) entrata nuovi soci.

Articolo 18

Presidente dell'Assemblea dei soci

1. Il Presidente dell'Assemblea dei soci:

- a) formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea;
- b) convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea;
- c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
- d) compie tutti gli atti necessari per dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- e) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.

2. Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento temporanei, viene sostituito dal membro dell'Assemblea più anziano di età.

3. Il Presidente dell'Assemblea decade dall'incarico quando siano intervenute, successivamente alla sua nomina, le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi in almeno uno degli Enti pubblici territoriali soci dell'Azienda. La convocazione della seduta per la nomina del nuovo Presidente dell'Assemblea compete al Sindaco dell'Ente pubblico territoriale che rappresenta la più alta quota.

Articolo 19

Rimborsi

1. Ai membri dell'Assemblea dei soci spetta il rimborso delle spese sostenute connesse all'espletamento della carica.

CAPO II
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 20

Composizione e procedura di nomina

1. L'ASP è amministrata da un Consiglio di amministrazione, nominato dall'Assemblea dei soci fuori dal proprio seno, composto da cinque membri scelti tra persone in possesso di specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. L'atto di nomina viene assunto sulla scorta di idoneo curriculum, conservato agli atti dell'ASP.
2. La nomina del Consiglio di amministrazione avviene secondo scrutinio palese.
3. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno a maggioranza, un Presidente ed un Vice Presidente. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso di sua assenza o impedimento temporanei.
4. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni. Il Consiglio di amministrazione uscente rimane in carica fino all'insediamento dei nuovi amministratori, che deve avvenire entro dieci giorni dalla loro nomina da parte dell'Assemblea dei soci.
5. I componenti il Consiglio di amministrazione sono rinominabili una sola volta, anche quando la loro prima nomina abbia avuto durata inferiore al quinquennio per intervento di surrogazione di cui all'articolo 24, o di decadenza o revoca dell'intero Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 22.

Articolo 21

Ineleggibilità e incompatibilità

1. Non possono essere nominati consiglieri di amministrazione dell'ASP coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla normativa regionale vigente.
2. Non possono ricoprire la carica di componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che versano in una delle cause di incompatibilità previste dalla normativa regionale vigente.

Articolo 22

Decadenza e revoca

1. Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, di tre membri contemporaneamente determinano la decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione.
2. Entro 10 giorni dal verificarsi della condizione di cui al comma 1, il Presidente dell'Assemblea dei soci convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
3. La revoca del Consiglio di amministrazione è disposta con deliberazione motivata dell'Assemblea dei soci, nei casi definiti dalla normativa regionale vigente; per la deliberazione di revoca è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.
4. Il Consiglio di amministrazione nominato a seguito di decadenza o revoca nei casi previsti ai commi 1 e 3 dura in carica fino al termine del quinquennio in cui sarebbe rimasto in carica il Consiglio decaduto o revocato.

Articolo 23

Decadenza e dimissioni dei consiglieri

1. Il consigliere di amministrazione decade di diritto quando, successivamente alla nomina, sopravvengano cause di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverle entro i termini previsti dalla normativa regionale. Il consigliere decade inoltre negli altri casi previsti dalla normativa regionale.
2. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea dei soci, con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente del Consiglio di amministrazione, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di

amministrazione o qualora trattasi di causa di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea dei soci.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al Presidente del Consiglio di amministrazione ed al Presidente dell'Assemblea dei soci, non necessitano di presa d'atto e divengono efficaci una volta adottato dall'Assemblea dei soci l'atto di surroga; l'atto di surroga deve essere adottato entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Qualora la surrogazione non abbia luogo entro il suddetto termine, le dimissioni divengono efficaci una volta decorso tale termine.

Articolo 24

Surrogazione - Divieto di partecipazione alle sedute

1. L'Assemblea dei soci provvede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari o decaduti entro trenta giorni dal ricevimento delle dimissioni o della segnalazione di decadenza.

2. La surrogazione avviene con le stesse modalità previste per la nomina.

3. I consiglieri di amministrazione che surrogano quelli anzitempo cessati per qualsiasi causa dalla carica, durano in carica fino al termine del periodo in cui sarebbero rimasti in carica i consiglieri cessati.

4. I componenti il Consiglio di amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, i loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

Articolo 25

Funzioni

1. L'attività del Consiglio di amministrazione è collegiale.

2. Il Consiglio di amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea dei soci.

3. Il Consiglio di amministrazione è l'organo che da attuazione agli indirizzi generali definiti dall'Assemblea dei soci, individuando le strategie e gli obiettivi della gestione. Ad esso compete in particolare l'adozione dei seguenti atti:

a) proposta di piano-programma, bilancio pluriennale di previsione, bilancio annuale economico preventivo, bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;

b) proposta di modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea dei soci;

c) regolamento di organizzazione;

d) nomina del direttore;

e) adozione del proprio regolamento di funzionamento;

f) proposta di piano di rientro ogni qual volta si determini una perdita di esercizio; nell'eventualità in cui il piano di rientro non consenta la copertura delle perdite, le stesse sono assunte dai soci, tenendo conto del rispettivo grado di utilizzo dei servizi della ASP, secondo le modalità indicate nella convenzione di cui all'art. 6 comma 3 del presente statuto.

4. Rientra nella competenza del Consiglio di amministrazione l'adozione di qualsiasi regolamento o provvedimento avente contenuto organizzativo delle attività e delle strutture, nonché la determinazione della dotazione organica del personale.

Articolo 26

Convocazione

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce su invito del Presidente o su richiesta di due consiglieri di amministrazione o del Presidente dell'Assemblea dei soci, entro cinque giorni dalla richiesta, che deve indicare gli argomenti da trattare.

Articolo 27

Partecipazione alle sedute

1. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il direttore con funzioni consultive e con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

Articolo 28

Validità e svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
2. Spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione constatare la validità delle sedute, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità di votazione.
3. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti
4. L'espressione del voto avviene in forma palese.
5. Ciascun componente il Consiglio di amministrazione ha diritto di far constare nel verbale il proprio voto ed i motivi del medesimo.

Articolo 29

Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'ASP e svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
 - b) sovrintende al regolare funzionamento dell'ASP ed in particolare alla esecuzione degli atti;
 - c) partecipa, senza diritto di voto, ai lavori dell'Assemblea dei soci.

Articolo 30

Indennità e rimborsi spese

1. Al Presidente e agli altri membri del Consiglio di amministrazione sono corrisposte indennità di carica determinate dall'Assemblea dei soci sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale ed il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento del mandato.

CAPO III

ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Articolo 31

Composizione e funzionamento

1. L'Organo di revisione contabile è costituito da tre membri nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia superiore a dieci milioni di euro; in questo caso due membri sono nominati dall'Assemblea dei soci, ed il terzo membro, con funzioni di Presidente, è nominato dalla Regione. L'Organo di revisione contabile è costituito da un revisore unico nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia inferiore a dieci milioni di euro; in questo caso il revisore è nominato dalla Regione sulla base di una terna di nominativi indicata dall'Assemblea dei soci.
2. L'Organo di revisione contabile esercita il controllo sulla regolarità contabile e vigila sulla correttezza della gestione economico finanziaria dell'ASP e svolge ogni altra funzione prevista dagli articoli 2403, 2409-ter del codice civile.
3. L'Organo di revisione dura in carica fino al 30 giugno del quinto anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione dell'Organo che gli succede, ed è rieleggibile una sola volta.
4. Al componente l'Organo di revisione contabile spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con delibera dell'Assemblea dei soci sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale.
5. Non possono essere nominati revisori dell'ASP coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla normativa regionale vigente.

CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI ATTI ADOTTATI
DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 32

Deliberazioni

1. Gli atti di approvazione dei bilanci e in generale i documenti contabili sono pubblicizzati con le modalità definite dalla normativa regionale.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE

CAPO I

DIRETTORE

Articolo 33

Nomina e trattamento

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica dell'ASP, con le modalità e secondo i criteri stabiliti nel Regolamento di Organizzazione. La durata del contratto, rinnovabile, non può essere superiore a quella del mandato del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato.
2. Il Direttore ha un rapporto di lavoro esclusivo con l'ASP; può assumere o mantenere incarichi di carattere temporaneo, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione.
3. Il trattamento economico del Direttore è stabilito nel rispetto dei criteri indicati dalla Regione ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento di organizzazione.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore, il Consiglio di amministrazione designa chi deve esercitare le funzioni vicarie tra il personale dell'Azienda, in base a quanto stabilito nel Regolamento di organizzazione.

Articolo 34

Attribuzioni

1. Il Direttore è responsabile della gestione aziendale e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio di amministrazione, anche attraverso l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Direttore propone al Consiglio di amministrazione i provvedimenti necessari a garantire il funzionamento delle strutture e il dispiegamento dei compiti amministrativi dell'ente.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 35

Principi

1. L'attività amministrativa dell'ASP è informata al rispetto di criteri di efficacia e di speditezza dell'azione amministrativa, di efficienza e di economicità.
2. L'attività amministrativa dell'ASP si svolge nel rispetto del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati al livello tecnico.

Articolo 36

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Il Direttore, ferma restando la sua complessiva responsabilità gestionale, individua i responsabili degli uffici e dei servizi nell'ambito del contingente di personale disponibile.

Articolo 37

Regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione dell'ASP, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro e alle modalità operative di erogazione dei servizi è disciplinata con regolamenti di competenza del Consiglio di amministrazione, che disciplina, altresì le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi.

Articolo 38

Personale

1. Il personale già dipendente delle IPAB di cui all'articolo 1, fino all'individuazione - ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. n. 207 del 2001 - del comparto di contrattazione collettiva di appartenenza, effettuata secondo i criteri e le modalità di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 165 del 2001 e s.m., conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità maturata e gli effetti della contrattazione decentrata degli enti di provenienza.

2. Nelle more dell'individuazione del comparto di cui al comma 1, al personale assunto dall'ASP si applicano le norme giuridiche ed economiche dei CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali.

3. Le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi presso l'ASP sono disciplinati nell'ambito del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di cui all'articolo 37, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001.

TITOLO IV

PATRIMONIO, CONTABILITÀ E PROGRAMMAZIONE

Articolo 39

Patrimonio

1. Il patrimonio delle ASP è costituito dai conferimenti in proprietà di beni mobili ed immobili impiegabili per il perseguimento degli scopi dell'azienda, effettuati dagli Enti da cui è sorta l'Azienda ovvero dalle acquisizioni successive.

2. L'inventario del patrimonio distingue il patrimonio disponibile ed indisponibile ed indica l'uso del patrimonio immobiliare, sia disponibile che indisponibile.

3. I beni destinati ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile soggetto all'articolo 828 del codice civile.

Articolo 40

Sistema informativo contabile

1. L'ASP adegua la disciplina del bilancio e della gestione economico-finanziaria e contabile ai principi e alle previsioni contenute nelle vigenti disposizioni normative regionali riguardanti le ASP, attraverso l'adozione, da parte del Consiglio di amministrazione, di un apposito regolamento coerente con lo schema tipo di regolamento di contabilità definito dalla Giunta Regionale.

2. In particolare il sistema informativo contabile dell'ASP è costituito da:

- a) contabilità economico patrimoniale;
- b) sistema di budget;
- c) sistema di contabilità analitica per l'analisi dei costi dei rendimenti e dei risultati.

Articolo 41

Piano programmatico

1. Il Piano Programmatico, adottato dall'Assemblea dei soci, secondo quanto disposto dall'articolo 25 della L.R. n. 2 del 2003 e dalle relative direttive attuative, deve essere redatto annualmente entro il 30 novembre di ogni esercizio, con riferimento ai tre esercizi successivi e deve fissare in termini quali-quantitativi, le strategie e gli obiettivi aziendali, articolati in programmi e progetti; dal Piano dovrà risultare quanto di seguito indicato:

- a) caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare;
- b) risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del Piano;
- c) priorità di intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti;
- d) modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri Enti del territorio;
- e) indicatori e parametri per la verifica;
- f) piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare;
- g) programma degli investimenti;
- h) politiche del personale con particolare riferimento alla formazione, alla programmazione dei fabbisogni delle risorse umane ed alle modalità di reperimento delle stesse.

Articolo 42

Spese in economia

La disciplina delle spese in economia è dettata da apposito regolamento.

TITOLO V

SERVIZIO DI TESORERIA

Articolo 43

Servizio di tesoreria

1. L'ASP si avvale del servizio di tesoreria svolto da un Istituto bancario a ciò autorizzato ed è regolato da una convenzione previo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica prevista dal Regolamento di contabilità dell'ASP.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE, GENERALI E FINALI

CAPO I

NORME TRANSITORIE

Art. 44

Disposizioni transitorie

Il primo Consiglio di amministrazione insediatosi a seguito della costituzione della ASP resta in carica fino alla data conclusiva del periodo transitorio, come definito dall'Accordo di programma per la trasformazione delle IPAB in ASP sottoscritto il 28/12/2006.

CAPO II

NORME GENERALI E FINALI

Art. 45

Controversie

1. Ogni controversia tra i soci, derivante dalla interpretazione e/o dalla esecuzione del presente Statuto viene rimessa alle determinazioni di un Collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due

sono nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo congiuntamente dai due arbitri così nominati ovvero, in mancanza di accordo tra gli stessi, dal Presidente del Tribunale di Rimini.

2. Gli arbitri nominati con le modalità di cui al comma 1 hanno mandato di comporre la controversia attraverso arbitrato irrituale e la loro determinazione non è suscettibile di impugnativa relativamente al merito della lite.

3. Se le parti non dispongono diversamente, gli arbitri devono pronunciarsi nel termine di 90 giorni dall'accettazione della nomina da parte dell'ultimo arbitro nominato.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle norme in materia previste dal codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Articolo 46

Modifiche statutarie

1. Le modificazioni al presente Statuto sono definite con le modalità indicate all'articolo 17 e sono sottoposte all'approvazione della Regione.

Articolo 47

Durata e fusioni

1. L'ASP ha durata illimitata.

2. La fusione di più ASP è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su conforme deliberazione delle Assemblee dei soci delle ASP che si fondono; l'Assemblea dei soci dell'ASP Casa Valloni delibera la fusione con la maggioranza qualificata prevista dall'art. 17

3. In caso in cui gli scopi statutari non siano perseguibili, l'estinzione dell'ASP è disposta con deliberazione della Giunta regionale su conforme deliberazione dell'Assemblea, adottata all'unanimità dei componenti.

4. Con il provvedimento di cui al comma 3 si dispone della liquidazione dei beni e delle attività.

Articolo 48

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni regionali in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona.